

dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sia lo schema di domanda che il richiamato bollettino ufficiale contenente il decreto.

La partecipazione alla procedura è riservata agli Assistenti Capo che rivestivano tale qualifica al **31 dicembre 2000** (ciò che conta è la decorrenza della promozione ad Assistente Capo e non la data in cui tale promozione è stata notificata).

Il numero delle domande che potranno essere accettate è pari al numero dei posti (3.834, vale a dire il 70% dei posti disponibili) aumentato del 30% (1.147) per un totale di 4.971 posti assegnabili agli Assistenti Capo qualora il concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti all'intero ruolo degli Agenti ed Assistenti, **che verrà indetto a breve scadenza**, non coprisse tutti i circa 1.600 posti (30% di quelli disponibili) ad esso riservati dalla normativa.

Il primo giorno utile alla presentazione delle domande è l'11 febbraio 2003, l'ultimo giorno utile è il 12 marzo 2003.

Sono esclusi dalla partecipazione coloro che, nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che, nel medesimo periodo, abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione ovvero siano sospesi cautelarmene dal servizio.

L'articolo 7 del decreto contiene il piano di ripartizione provinciale delle assegnazioni ai vari uffici, riportato di seguito, precisando che, qualora il numero totale dei vincitori dovesse risultare inferiore alle 3.824 unità previste, si procederà ad una riduzione dei posti ripartiti in ambito provinciale dal bando.

Sarà garantito, comunque, il rientro nelle province di provenienza a coloro che ne avevano diritto secondo l'originaria previsione.

<i>Provincia</i>	<i>Posti</i>	<i>Provincia</i>	<i>Posti</i>	<i>Provincia</i>	<i>Posti</i>	<i>Provincia</i>	<i>Posti</i>
Agrigento	36	Cremona	18	Messina	72	Roma	609
Alessandria	33	Crotone	14	Milano	184	Rovigo	22
Ancona	41	Cuneo	32	Modena	28	Salerno	0
Aosta	23	Enna	20	Napoli	231	Sassari	47
Arezzo	23	Ferrara	32	Novara	16	Savona	17
Ascoli P.no	19	Firenze	46	Nuoro	48	Siena	21
Asti	11	Foggia	39	Oristano	0	Siracusa	39
Avellino	0	Forlì	32	Padova	44	Sondrio	27
Bari	88	Frosinone	22	Palermo	143	Taranto	6
Belluno	18	Genova	83	Parma	16	Teramo	11
Benevento	0	Gorizia	38	Pavia	34	Terni	21
Bergamo	33	Grosseto	15	Perugia	24	Torino	123
Biella	6	Imperia	45	Pesaro U.no	13	Trapani	30
Bologna	48	Isernia	10	Pescara	28	Trento	43
Brindisi	0	L'Aquila	15	Piacenza	9	Treviso	38
Bolzano	44	La Spezia	21	Pisa	29	Trieste	45
Brescia	34	Latina	0	Pistoia	14	Udine	54
Cagliari	43	Lecce	0	Pordenone	8	Varese	58
Caltanissetta	33	Lecco	7	Potenza	11	Venezia	61
Campobasso	11	Livorno	24	Prato	11	Verbania	10
Caserta	0	Lodi	11	Ragusa	33	Vercelli	22
Catania	78	Lucca	8	Ravenna	20	Verona	29
Catanzaro	36	Macerata	15	Reggio Cal.	63	Vibo Valen.	18
Chieti	27	Mantova	18	Reggio Em.	20	Vicenza	18
Como	34	Massa	15	Rieti	18	Viterbo	3
Cosenza	10	Matera	10	Rimini	16		

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, la circolare n. 333-B/120.4 (03)777 del 3 febbraio 2003, il bando di concorso e lo schema di domanda.



Euro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE

SIULP

TASSI AI MINIMI STORICI

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	106,00	64,00
7.747,00	161,00	95,00
10.329,00	216,00	125,00
12.911,00	270,00	160,00
15.494,00	317,00	194,00
18.076,00	368,00	227,00
20.658,00	422,00	255,00
23.244,00	478,00	287,00
25.823,00	504,00	318,00

TAEG massimo applicato agli esempi 9,00% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	104,00	67,00
6.197,00	137,00	88,00
9.296,00	204,00	131,00
11.362,00	250,00	159,00
12.395,00	272,00	174,00
13.944,00	307,00	195,00
16.527,00	362,00	230,00
19.109,00	419,00	267,00
21.175,00	459,00	294,00

TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEG applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2002).

con Circolare del Ministero dell'Interno n. 333G-X4.1 del 21/12/2000

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Servizio clienti
0655381111

Direzione Generale di Roma
EUROCCQ di Marin Clara
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

Promozioni ad Ispettore Capo: nuovi quesiti

Continuano a pervenire quesiti in relazione al periodo di tempo minimo necessario di permanenza nella qualifica di Ispettore della Polizia di Stato per il conseguimento della promozione alla qualifica di Ispettore Capo.

Confermiamo che, a norma dell'articolo 31 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nel testo introdotto dall'articolo 3, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 «*La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa*».

L'anzianità prevista dalla norma sopra riportata è però quella "a regime", da applicarsi, cioè, dopo che saranno esauriti gli effetti delle "Disposizioni transitorie e finali" contenute nel Capo IV del richiamato d.lgs. 197/1995 il cui articolo 13, comma 1, lettera d) prevede tra l'altro che «... è inquadrate in ordine di qualifica e di ruolo ... nella qualifica di vice ispettore, il personale che riveste la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente».

Il successivo comma 4 stabilisce infatti che «*Il personale di cui alla lettera d) del comma 1, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore conserva l'anzianità posseduta nel ruolo dei sovrintendenti per un massimo di due anni; ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, la permanenza minima nella qualifica di ispettore è ridotta di due anni*».

E' in base a tale previsione che il personale appartenente al ruolo dei

Sovrintendenti prima del 1° settembre 1995 e non inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli Ispettori è stato di recente promosso, dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di Ispettore, alla qualifica di Ispettore Capo; le promozioni hanno avuto decorrenza dalla data in cui è stato maturato il requisito minimo di anzianità (cfr. circolare n. 333-C/9044-B del 24 giugno 2002).

Va poi considerato il successivo articolo 16, che stabilisce: «*Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del periodo precedente è inquadrato secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14*».

In applicazione del citato articolo 16 le disposizioni transitorie sono state correttamente applicate anche al personale che, al 1° settembre 1995, formalmente non apparteneva ancora al ruolo dei Sovrintendenti in quanto non aveva ancora frequentato il corso, ma aveva già superato il concorso, acquisendo così il diritto a farne parte con la sola condizione del superamento del corso.

E' così avvenuto che coloro i quali avevano vinto il concorso da Vice Sovrintendente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 197/1995 sono stati inquadrati al termine del corso nella qualifica di Vice Ispettore, indipendentemente dalla data in cui hanno terminato il corso.

Essendo stati essi inquadrati, in forza del rinvio di cui all'articolo 16, in applicazione dell'articolo 13, comma 1 lettera d), verrà anche ad essi applicata la previsione contenuta nel comma 4 dell'articolo 13.

In definitiva: gli attuali Ispettori che hanno frequentato fino al 14° corso per l'accesso alla qualifica di Vice Sovrintendente o che, comunque, hanno vinto il concorso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 197/1995, verranno promossi alla qualifica di Ispettore Capo, dopo cinque anni nella qualifica di Ispettore e decorrenza dalla data del compimento di tale anzianità, con il primo scrutinio utile.

Nell'archivio del nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "legislazione" il d.P.R. 335/1982 ed il d.lgs. 197/1995; nell'area "circolari" la ministeriale 24.6.2002, n. 333-C/9044-B.

Convenzione Dipartimento della p.s. – Trenitalia S.p.A.

Come noto il 20 dicembre 2001 la Società Trenitalia S.p.A. ed il Ministero dell'interno hanno stipulato una convenzione che attribuisce riduzioni di prezzo per l'acquisto di biglietti ferroviari applicabili al personale della Polizia di Stato, a coloro i quali debbano recarsi dalla località ove si trova la propria abitazione alla sede stabilita per gli accertamenti psico-attitudinali ovvero per sostenere le prove di esame finalizzate al reclutamento nella Polizia di Stato ed a coloro che, avendo superato con esito positivo le prove concorsuali, devono raggiungere l'Istituto d'istruzione per la frequenza del corso di formazione; con riferimento alla convenzione il Dipartimento della pubblica sicurezza ha emanato la circolare N. 333-A/9807.I.5.1 del 29 gennaio 2003, consultabile sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

La riduzione esclude i trasporti internazionali e prevede che la Società Trenitalia applichi sull'acquisto del biglietto di corsa semplice e di andata e ritorno su treni di prima e di seconda classe una riduzione sui prezzi, in vigore pari:

- al 10% per i viaggi effettuati per congedo ovvero per permesso da personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato e dal personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti;
- al 10% per i viaggi effettuati per servizio da tutto il personale della Polizia di Stato;
- al 10% per i viaggi di andata e ritorno effettuati da partecipanti a procedure concorsuali per recarsi dalla località di abitazione alla sede degli esami ovvero alla sede prefissata per la visita psico-attitudinale, nonché per i viaggi finalizzati al raggiungimento dell'Istituto o della Scuola, da coloro che hanno superato con esito positivo le prove concorsuali.
- al 12% per l'anno 2002 ed all' 11,50% a partire dal 1.1. 2003, per i viaggi effettuati

per congedo o per permesso da personale del ruolo degli assistenti ed agenti.

I biglietti emessi con la riduzione del 12% in data anteriore al 1.1.2003 saranno ritenuti validi fino alla loro naturale scadenza.

Nessuna riduzione è prevista sulla tassa di prenotazione a pagamento, sui supplementi cuccetta ordinaria o comfort, sui supplementi vagone letto nonché sui prezzi degli altri servizi accessori; non è ammesso il cumulo con altre riduzioni tariffarie spettanti a diverso titolo.

La convenzione prevede altresì esclusioni e l'effettuazione di viaggi collettivi per motivi di servizio.

Il diritto alle riduzioni di prezzo stabilite dalla Convenzione deve essere fatto valere presentando alle biglietterie autorizzate l'apposita nuova credenziale (mod. M/B) insieme alla tessera di riconoscimento ovvero, in caso di viaggi finalizzati al reclutamento nella Polizia di Stato, insieme alla lettera ovvero al telegramma di convocazione.

La credenziale dovrà essere compilata in ogni sua parte e firmata in originale, in modo leggibile, dal responsabile dell'Ufficio che la rilascia e dovrà esservi riportato:

- l'indicazione dell'amministrazione;
- il timbro dell'ufficio;
- il numero del registro e della richiesta;
- la percentuale di riduzione spettante;
- l'indicazione del viaggio di andata ovvero di andata e ritorno;
- l'origine e la destinazione del viaggio;
- la qualifica del beneficiario;
- il numero delle persone viaggianti in prima e/o in seconda classe (per i viaggi dei gruppi accanto al numero delle persone viaggianti in ciascuna classe nonché la relativa percentuale di riduzione);
- il cognome e il nome del beneficiario ovvero del capo gruppo;
- il luogo e la data del rilascio;
- la firma di chi rilascia la credenziale ed il timbro dell'ufficio.

Per ciascun biglietto di corsa semplice ovvero di andata e ritorno, dovrà essere utilizzata una sola credenziale; una volta emessa la credenziale dovrà essere presentata alle biglietterie autorizzate per il rilascio dei relativi titoli di viaggio; le nuove credenziali di viaggio hanno una validità di 60 giorni dalla loro emissione.

La biglietteria, dopo aver vidimato il tagliando, lo restituirà al beneficiario, trattenendone una parte.

La convenzione prevede l'emissione in treno di biglietti individuali di corsa semplice, nella sola ipotesi in cui la stazione di partenza non abbia la biglietteria funzionante e tale circostanza sia fatta presente all'atto della partenza al personale di bordo di Trenitalia.

Le nuove credenziali di viaggio sostituiranno il e mod. M/B UNIFICATO e, al contrario di quest'ultimo, non saranno più soggette a rigoroso rendiconto ma equiparate agli stampati comuni.

A tal fine i bollettari contenenti le nuove credenziali, costituite da tre tagliandi secondo il facsimile riportato in allegato alla convenzione, sono stati già distribuiti ad Istituti di Istruzione, Centri di Addestramento, Centri Raccolta V.E.C.A. e Reparto Autonomo del Ministero dell'interno a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato, mentre le ulteriori forniture saranno assicurate con le medesime modalità di approvvigionamento degli stampati comuni – ramo Polizia.

Concorso pubblico per 56 Medici della Polizia di Stato

Come da noi anticipato da tempo, sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 10 del 4 febbraio 2003 è stato pubblicato il Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Ministero dell'interno per il conferimento di cinquantasei posti di medico del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato di Stato, integralmente consultabile sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Presto verrà altresì pubblicato il concorso interno per il restante 20% dei posti disponibili previsto dalla normativa, così come confermato dal Dipartimento della pubblica sicurezza con nota n. 557/RS/01/67/0183 del 16 gennaio ove, con riferimento alla nostra nota n. 459/2002 del 10 dicembre 2002, veniva precisato che la procedura del concorso pubblico sarebbe stata avviata in anticipo per il solo fatto che, per la sua durata dovuta al maggior numero di partecipanti, è destinata comunque a concludersi successivamente rispetto al concorso interno.

Le domande di partecipazione al concorso andranno redatte, a pena di inammissibilità, sugli appositi moduli "Mod. 3A S.C. P.S." reperibili presso le questure e dovranno essere presentate esclusivamente alla questura della provincia di residenza **perentoriamente entro il 6 marzo 2003** (termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Le domande potranno anche essere inviate, esclusivamente alla questura della provincia di residenza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione al concorso i candidati dovranno, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, essere in possesso dei requisiti ordinariamente richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, nonché del diploma di laurea specialistica in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo con relativa iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei medici-chirurghi.

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia pari o superiore a cinquemila verrà effettuata una prova preselettiva articolata in quesiti con risposta a scelta multipla; i candidati che supereranno tale prova verranno sottoposti alla visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni di carattere professionale proprie della qualifica di medico della Polizia di Stato nonché all'accertamento dei requisiti attitudinali da parte di un'apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato.

Gli esami consistono in due prove scritte, vertenti sulle seguenti materie: patologia speciale medica e patologia speciale chirurgica ed in un colloquio, vertente sulle seguenti altre materie: semeiotica e clinica medica; semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza; elementi di medicina legale e di antropologia criminale; elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica; elementi di igiene; lingua straniera; informatica: conoscenza a livello elevato dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

Riorganizzazione delle Digos

Con proprio decreto in data 22 gennaio 2003, consultabile sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, il Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza ha disposto la riorganizzazione delle divisioni investigazioni generali ed operazioni speciali (Digos).

Nelle questure aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte d'appello le Digos si articolano pertanto nelle seguenti sezioni:

SEZIONE INFORMATIVA - affari generali e personale; attività informativa di carattere generale ed elaborazione di analisi sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia; attività informativa in occasione di riunioni in luogo pubblico ed aperto al pubblico e di altri eventi di particolare rilievo; monitoraggio delle fenomenologie sociali, economico-occupazionali o di altra natura (relative ai settori scolastico, ecologico-ambientale, sanitario, ecc) che possano causare turbative all'ordine ed alla sicurezza pubblica; monitoraggio di organizzazioni e movimenti politici dediti all'uso della violenza e ad altre pratiche illegali; monitoraggio ed analisi delle tifoserie organizzate; monitoraggio e analisi dei flussi

migratori e delle associazioni composte da cittadini stranieri ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: attività informativa in materia di concessione di cittadinanza, di registrazione di marchi e brevetti, di nulla osta per esportazione di armi, di lasciapassare stampa ed in analoghi procedimenti amministrativi; predisposizione degli elementi di risposta alle interrogazioni ed alle interpellanze parlamentari; attività di polizia giudiziaria relativamente a reati commessi in occasione di manifestazioni pubbliche e di competizioni sportive che non richiedano il compimento di accertamenti particolarmente complessi.

SEZIONE INVESTIGATIVA - attività di investigazione preventiva e giudiziaria su associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 17/82; associazioni e gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all'art. 3 della legge 654/75 ovvero riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1 della legge 645/52; associazioni che perseguono l'obiettivo di attentare all'unità, all'indipendenza e all'integrità dello Stato; associazioni militari e paramilitari di cui all'art. 1 della legge 43/48; reati commessi nell'ambito di sette esoterico-religiose; reati elettorali; reclutamento di mercenari; delitti contro la personalità dello Stato ad eccezione di quelli commessi con finalità di terrorismo e di eversione; reati contro la pubblica amministrazione qualora gli stessi incidano sulla credibilità ed il funzionamento delle istituzioni; attentati ed atti intimidatori non riconducibili alla criminalità organizzata e comune ad eccezione di quelli commessi con finalità di terrorismo e di eversione; reati commessi in occasione di competizioni sportive e di manifestazioni pubbliche che richiedano il compimento di particolari accertamenti; ogni altro reato che incida sull'ordine e la sicurezza pubblica non ascrivibile alla criminalità comune ed organizzata.

SEZIONE ANTITERRORISMO - attività di informazione e di investigazione nei confronti delle organizzazioni terroristiche ed eversive interne ed a carattere internazionale: analisi della documentazione terroristica ed eversiva; ricerca dei latitanti; sostegno specialistico, supporto tecnico e raccordo informativo e di analisi nei confronti delle sezioni investigative delle Digos delle questure aventi sede nel medesimo distretto di corte d'appello.

Le Digos delle questure non aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte d'appello si articolano in una "sezione informativa" ed una "sezione investigativa", che assomma le competenze delle sezioni "investigativa" ed "antiterrorismo" di cui sopra.

Alle Digos delle questure di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Palermo, Torino, Trieste e Venezia sono preposti primi dirigenti della Polizia di Stato; alle relative sezioni sono preposti vice questori aggiunti o commissari capo della Polizia di Stato.

Alle Digos delle altre questure sono preposti vice questori aggiunti della Polizia di Stato. Alle relative sezioni possono essere preposti vice questori aggiunti, commissari capo o commissari della Polizia di Stato.

Il personale delle Digos non può, salvo casi eccezionali, essere impiegato in attività diverse da quelle d'istituto; lo stesso può essere chiamato a concorrere ai servizi di sicurezza predisposti in occasione di visite di alte personalità italiane ed estere; le sezioni "investigativa" ed "antiterrorismo" costituiscono servizi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989 recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

E' previsto che con successivo provvedimento verranno rideterminate le dotazioni organiche e strumentali delle Digos.

Publicato in G.U. il decreto-legge a favore delle vittime del dovere

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 29 del 5 febbraio 2003, il decreto legge 4 febbraio 2003, n. 13 approvato nel corso del 91° Consiglio dei Ministri e recante "Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", il cui testo è integralmente consultabile sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it.

Ecco i punti salienti:

- Aumentato dal 20% sino al 90% il limite della provvisoria anticipabile sull'elargizione spettante *"A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ... fino a lire 150 milioni"*, anche gli importi già corrisposti a titolo di provvisoria prima dell'entrata in vigore del DL 13/2003 sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal decreto stesso, mentre resta fermo al 20% il limite della somma non ripetibile in caso non venga riscontrato il possesso dei requisiti in sede di verifica finale.
- L'assegno vitalizio non reversibile e soggetto a perequazione di lire 500 mila mensili spettante, in aggiunta oltre alle elargizioni di cui sopra a chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico e criminalità organizzata, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata potrà essere corrisposto anche in assenza di sentenza; sarà sufficiente infatti che i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale.
- Le borse di studio, esenti da ogni imposizione fiscale, riservate ai soggetti di resi permanente invalidi dalle richiamate azioni criminose ed ai relativi figli ed orfani non sono più riservate alla scuola secondaria superiore ed agli studi universitari, ma estese anche alla scuola elementare e secondaria inferiore, fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o del diploma di laurea.

Il provvedimento sarà ora sottoposto all'esame delle Camere per la necessaria approvazione parlamentare.

Legge 14/2003:
- T.U. sul trattamento dati personali, rinnovata delega;
- C.d.S., cambia velocipede

Sul supplemento ordinario 19 alla Gazzetta Ufficiale 31 del 7 febbraio 2003 è stata pubblicata la Legge 3 febbraio 2003, n. 14 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002".

La legge prevede tra l'altro, all'articolo 26, l'ulteriore proroga sino al prossimo 30 giugno del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento di dati personali.

Tale termine, già in passato ripetutamente prorogato, si riferisce all'emanazione da parte del Governo, previa acquisizione dei pareri previsti, di un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione.

L'articolo 24 del testo, inoltre, modifica il concetto di "velocipede" (bicicletta) contenuto nell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada".

A seguito dell'integrazione introdotta dalla norma in esame rientrano ora in tale concetto anche le biciclette "a pedalata assistita" dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, nell'area "legislazione" la legge 31 dicembre 1996, n. 675 recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e, dall'area "professione", il nuovo codice della strada.


 Euro
 Cessioni
 Quinto

in convenzione

SIULP


*E allora?
 Hai fatto la tua
 scelta?*

Unica agenzia di settore per la **POLIZIA DI STATO**

Finanziamento 1 **CESSIONE DEL QUINTO**

TAEQ massimo applicato agli esempi: 8,00%, e comunque non supera il TAEQ previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle gestioni ZPPCAF che sono del 2% su 60 mesi e del 3,5% su 120 mesi. Dato autorizzazione Banca erogatrice.

NETTO RICAVO	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	106,00	64,00
7.747,00	161,00	95,00
10.329,00	216,00	125,00
12.911,00	270,00	160,00
15.494,00	317,00	194,00
18.076,00	368,00	227,00
20.658,00	422,00	255,00
23.244,00	478,00	287,00
25.823,00	504,00	318,00

TASSI AI MINIMI STORICI

Finanziamento 2 **PRESTITO CON DELEGA**

TAN dal 5,50% al 6%, il TAEQ applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEQ previsto per legge. Le rate non comprendono i costi polizza quindi sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr. giu. 2002) (con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3330-X4.1 del 21/12/2000)

NETTO RICAVO	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	104,00	67,00
6.197,00	137,00	88,00
9.296,00	204,00	131,00
11.362,00	250,00	159,00
12.395,00	272,00	174,00
13.944,00	307,00	195,00
16.527,00	362,00	230,00
19.109,00	419,00	267,00
21.175,00	459,00	294,00

► **FACILE** Stai ancora cercando un finanziamento giusto per te? Basta solo la busta paga e avrai l'accesso istantaneo al tuo finanziamento.

► **RAPIDO** Ti inviamo entro 24 ore dalla richiesta i documenti relativi al finanziamento e avrai direttamente il tuo assegno dopo 48 ore dalla firma.

► **ECONOMICO** Grazie alle Convenzioni stipulate abbiamo ridotto i tassi ai minimi storici quindi ti proponiamo delle condizioni che non temono nessuna concorrenza.

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

 Servizio Clienti
0655381111

 Numero Verde
800-754445

 Sito Internet
www.eurocq.it

 Direzione Generale di Roma
 EUROCCQ di Marin Clara - Lr. di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma